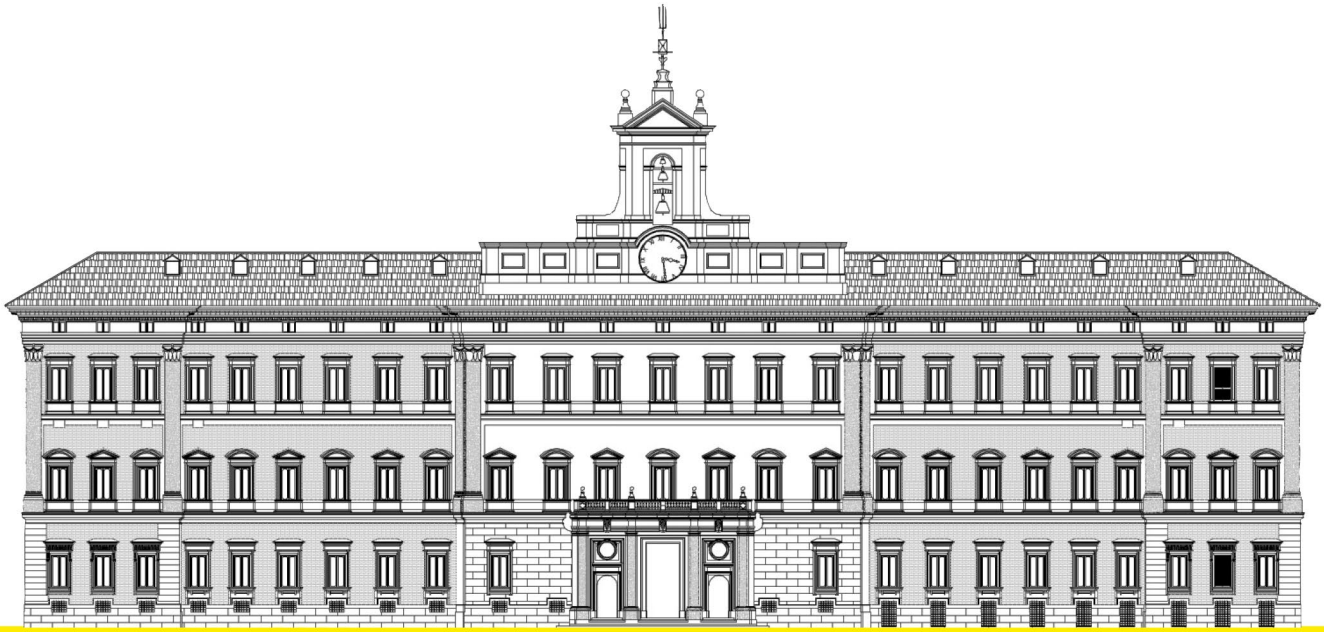
Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2708

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue

N. 137 – 30 ottobre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2708

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue

N. 137 – 30 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **- 3 -**

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI **- 3 -**

ARTICOLI 1 E 2 - 3 -

CONVENZIONI CON I CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE IRRIGUE - 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2708**
Titolo:	**Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue**
Iniziativa:	Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Francesco Battistoni (FI-PPE)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il progetto di legge reca modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.
È oggetto della presente Nota il testo dell'AC 2708, elaborato in sede referente, risultante dalle proposte emendative approvate dall'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), da ultimo nella seduta del 21 ottobre 2026, e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri.
Il testo iniziale del provvedimento, di iniziativa del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2
Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue

Le norme, modificate durante l'esame in sede referente, introducono l'articolo 62-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), prevedendo disposizioni volte a disciplinare le convenzioni con i consorzi di bonifica e con i consorzi di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue.

La **relazione illustrativa** afferma che il provvedimento è finalizzato a istituire un sistema di prevenzione del dissesto idrogeologico più efficace, valorizzando le competenze e l'esperienza dei consorzi di bonifica nonché promuovendo una collaborazione più stretta tra tutti gli enti coinvolti nella gestione del territorio. Si intende introdurre una disciplina legislativa statale, assicurando, comunque, la coerenza con le competenze legislative concorrenti nelle materie dell'ambiente e della difesa del suolo attraverso la previsione del carattere facoltativo e non obbligatorio dell'assegnazione di compiti propri della regione ai consorzi. La nuova disciplina assumerebbe, pertanto, una funzione essenzialmente di modello e di stimolo al ricorso allo strumento della convenzione, peraltro già utilizzato, ai fini della valorizzazione del ruolo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in materia di difesa del suolo, per la sicurezza idraulica e per la tutela del paesaggio rurale.

In particolare, le novelle prevedono che:

- fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega di funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica, le regioni e gli enti locali - anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica comprese quelle di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile - abbiano la facoltà di stipulare convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino (articolo 1, comma 1, *cpv.* articolo 62-*bis*, comma 1).

 Nell'ambito delle materie di competenza dei suddetti enti territoriali, le convenzioni possono avere ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

 - vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché i connessi compiti di polizia idraulica [articolo 1, comma 1, *cpv.* articolo 62-*bis*, comma 2, lettera *a)*];
 - manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti corsi d'acqua [articolo 1, comma 1, *cpv.* articolo 62-*bis*, comma 2, lettera *b)*];
 - controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche [articolo 1, comma 1, *cpv.* articolo 62-*bis*, comma 2, lettera *c)*];
 - realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e in ogni caso nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale [articolo 1, comma 1, *cpv.* articolo 62-*bis*, comma 2, lettera *d)*];
 - interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sistemazione dei versanti [articolo 1, comma 1, *cpv.* articolo 62-*bis*, comma 2, lettera *e)*];

- costituiscano parti essenziali delle convenzioni l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché le modalità di monitoraggio,

rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati (articolo 1, comma 1, *cpv*. articolo 62-*bis*, comma 3);

- qualora gli interventi oggetto della convenzione ricadano in bacini o sottobacini interessati da un contratto di fiume ai sensi dell'articolo 68-*bis*[1], la convenzione ne tenga conto nella definizione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione (articolo 1, comma 1, *cpv*. articolo 62-*bis*, comma 4);
- le convenzioni non possano avere per oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né possano comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi (articolo 1, comma 1, *cpv*. articolo 62-*bis*, comma 5);
- tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possano rientrare le attività di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (articolo 1, comma 1, *cpv*. articolo 62-*bis*, comma 6);
- per lo svolgimento delle attività, i consorzi possano eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici[2] (articolo 1, comma 1, *cpv*. articolo 62-*bis*, comma 7);
- i consorzi possano procedere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001[3] (articolo 1, comma 1, *cpv*. articolo 62-*bis*, comma 8);
- dallo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni, di cui al comma 2, non possano derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata. Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 1, comma 1, *cpv*. articolo 62-*bis*, comma 9);

[1] L'articolo 68-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che i contratti di fiume concorrano alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

[2] Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

[3] L'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 prevede – al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio – che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possano stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. Il successivo comma stabilisce che tali convenzioni definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, "anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata".

- le attività in esame siano programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica (articolo 1, comma 1, *cpv.* articolo 62-*bis*, comma 10).

Le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (articolo 2).

In merito ai profili di quantificazione degli oneri, si rileva che le disposizioni novellano il decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), prevedendo disposizioni volte a consentire a regioni ed enti locali la stipula di convenzioni per la tutela del territorio e delle acque irrigue con i consorzi di bonifica e con quelli di miglioramento fondiario, elencando a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività oggetto delle suddette convenzioni. Esse non possono avere per oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato, né quelle di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Inoltre, dallo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni non possono derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata. È infine previsto che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare opportuno che sia effettuata una ricognizione dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario potenzialmente interessati dalle disposizioni in esame, anche tenendo conto della diversa natura giuridica degli stessi, posto che, ai sensi degli articoli 862 e 863 del codice civile[4], i primi sono persone giuridiche pubbliche, mentre i secondi sono, di norma, persone giuridiche private, potendo tuttavia assumere natura pubblica nei casi

[4] Si ricorda che l'articolo 862, quarto comma, del codice civile stabilisce che i consorzi di bonifica "sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale", mentre l'articolo 863, secondo comma, del codice civile stabilisce che i consorzi di miglioramento fondiario "sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa".

previsti dalla legge. Tale ricognizione appare opportuna al fine di chiarire quali dei predetti consorzi risultino inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT, considerato che le attività consortili sono finanziate anche mediante contributi obbligatori e che le disposizioni in esame, pur prevedendo una clausola di invarianza finanziaria, da un lato, stabiliscono che costituisce parte essenziale delle convenzioni l'individuazione delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, senza precisare a carico di quali soggetti questi ultimi debbano gravare né le risorse con cui farvi fronte e, dall'altro, prevedono che dallo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni non possano derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata. Al riguardo, andrebbe pertanto chiarito se gli eventuali oneri posti a carico degli enti territoriali o dei consorzi, qualora questi ultimi siano inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, possano essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Andrebbe altresì chiarito se le disposizioni in esame, con particolare riferimento a quelle concernenti i contenuti essenziali delle convenzioni e i limiti all'incremento dei contributi consortili, siano applicabili anche alle convenzioni già in essere aventi ad oggetto le medesime attività, ovvero riguardino esclusivamente quelle stipulate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. In ogni caso, al fine di evitare dubbi interpretativi suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire una specifica disposizione volta a precisare che la disciplina introdotta dal nuovo articolo 62-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica esclusivamente alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, facendo salve le convenzioni già in essere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 62-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'attuazione del medesimo articolo, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.